

S.E. Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente della Penitenzieria Apostolica
XXXII Corso sul Foro interno, 21-25 marzo 2022

**La Penitenzieria Apostolica:
competenze e prassi**

Premessa

Sentendo parlare della Penitenzieria Apostolica, taluni spesso si chiedono – in considerazione della sua denominazione – se non tratti forse di un luogo di detenzione, una sorta, cioè, di prigionia della Chiesa.

La Penitenzieria in realtà è il più antico Dicastero della Curia Romana. Le fonti storiche attestano, infatti, l'esistenza di un cardinale delegato dal Pontefice con il compito di ascoltare in sua vece le confessioni già dalla fine del XII secolo. È inoltre il primo dei Tribunali Apostolici, la cui competenza si riferisce esclusivamente al foro interno, cioè l'ambito intimo dei rapporti fra Dio ed il fedele. Gli altri due Tribunali, la Segnatura Apostolica e la Rota Romana, svolgono invece funzioni tipicamente giudiziali, proprie del foro esterno.

La Penitenzieria svolge un servizio strettamente spirituale, direttamente finalizzato a conseguire lo scopo ultimo della missione della Chiesa: la *salus animarum*. Tutti gli organismi della Curia Romana nel loro agire svolgono un'attività mirata alla salvezza delle anime, ma la Penitenzieria la esercita in un modo più diretto, più immediato. La Penitenzieria aiuta e sostiene i fedeli nel loro cammino di riconciliazione con Dio e con la Chiesa, nella consapevolezza che la Riconciliazione, realizzata da Cristo e attuata dallo Spirito Santo, ordinariamente passa attraverso la mediazione ecclesiale, poiché la Chiesa stessa agisce, nel tempo e nella storia, esclusivamente come Corpo unito e in dipendenza dal suo Capo, Gesù Cristo Signore.

È una verità, questa, di cui purtroppo tanti cattolici non hanno una sufficiente consapevolezza. L'intervento della Chiesa nel perdono dei peccati appartiene alla stessa volontà di Dio. Non si tratta di una prassi che si è sviluppata con il passare del tempo, né tantomeno di una forma con la quale si intende centralizzare o burocratizzare il perdono.

La Penitenzieria Apostolica, come l'ha definita papa Francesco, è quel «“Tribunale di misericordia” al quale ci si rivolge per ottenere quell'indispensabile medicina per la nostra anima che è la Misericordia divina!» (Discorso ai partecipanti al Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica, 17 marzo 2017).

Essendo Tribunale di misericordia, è in prima linea al servizio dei Confessori e dei penitenti e la sua competenza attiene alle materie di foro interno sia sacramentale sia extra-sacramentale, a seconda che si agisca nell'ambito della Confessione o durante la direzione spiritale.

1. Nozione di Foro Interno

Il Foro interno è il complesso dei rapporti tra il fedele e Dio, nei quali interviene la mediazione della Chiesa non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale del fedele in ordine alla sua amicizia con Dio, e cioè allo stato di grazia, e quindi finalisticamente in ordine alla vita eterna. È evidente che il retto ordine tra l'anima e Dio, ripristinato con la mediazione della Chiesa, ha anche conseguenze sulla vita sociale del fedele. **Il Sacramento della Penitenza, luogo privilegiato e strumento per eccellenza del Foro interno, offre un esempio molto chiaro di questi concetti:** esso anzitutto riconcilia l'anima con Dio, ripristina appunto il retto ordine tra l'anima e Dio; ma con ciò stesso riconcilia il fedele anche con la Chiesa, eliminando quel *vulnus* che il peccato infligge alla comunione ecclesiale. **Oltre al Foro interno sacramentale, esiste anche un Foro interno non sacramentale, che è dato dalla manifestazione della propria coscienza che il fedele può fare alla Chiesa, al di**

fuori della Confessione ma, non di meno, nel segreto; l'esempio classico è quello della direzione spirituale posta in essere con atti distinti e separati dalla Confessione sacramentale; oppure della manifestazione di coscienza fatta dai religiosi ai loro Superiori, o della richiesta di consulenza o di segnalazione su fatti gravi ai Superiori ecclesiastici, con il reciproco impegno alla segretezza.

Il Foro interno nell'ordinamento canonico

Il Codice vigente suddivide l'esercizio della potestà di governo in foro esterno e in foro interno (cf. can. 130). Non si tratta di due potestà di giurisdizione nella Chiesa, l'una di foro interno e l'altra di foro esterno, ma di un'unica potestà, che può essere esercitata sia nel foro interno che nel foro esterno, e differenti sono solamente gli effetti giuridici, conseguenti all'esercizio dell'unica potestà. La differenza quindi si colloca solo nell'ambito dell'esercizio (cf. V. De Paolis, Il libro I del Codice, 387-390).

Nel foro esterno la Chiesa esercita la potestà di governo per perseguire il bene comune, pubblico e ordina le relazioni sociali dei fedeli. La potestà di governo nel foro esterno viene esercitata con gli effetti giuridici di ordine pubblico; al foro esterno, quindi, appartiene tutto ciò che riguarda la disciplina, l'ordine, i rapporti sociali dei fedeli tra di loro e con le varie autorità.

Nel foro interno, invece, la Chiesa esercita la potestà di governo per curare prima di tutto il bene spirituale e privato dei singoli fedeli; ordina le relazioni dei fedeli con Dio, al fine di condurli alla via della salvezza. Al foro interno appartiene, quindi, tutto ciò che si svolge nell'intimo delle coscienze ed ha direttamente rapporto con Dio. Essendo l'esercizio della potestà di governo di foro interno per il bene spirituale e privato dei fedeli, gli effetti che essa produce talvolta non sono riconosciuti nel foro esterno a causa della mancanza delle prove esterne di ciò che è avvenuto nel foro interno; ciò non significa che non vi siano gli effetti nel foro esterno, ma solo che non sono riconosciuti nel foro esterno. Pertanto il fedele può stare tranquillo sia in coscienza che di fronte alla Chiesa comunità (cf. V. De Paolis, Il libro I del Codice,

387-390; cf. F. D'OSTILIO, Prontuario del Codice, 109). Ecco perché il termine “Foro interno” in senso largo è usato sia per designare l'idea di “privacy”, e cioè ambito di personale autonomia e di non soggezione a leggi esterne, sia anche per indicare l'intimo della coscienza personale e le materie riguardante la morale e l'etica. In senso stretto possiamo definire il “Foro Interno” come un'azione che, per ragioni pastorali o spirituali, rimane nascosta e non apertamente manifesta della potestà ecclesiastica di giurisdizione che opera mediante regole giuridiche proprie e originali (cfr. *potestas regiminis*, can. 129 CIC).

Trattandosi di un'attività giurisdizionale della Chiesa, i soggetti che possono compiere atti di foro interno sono la Santa Sede, per la Chiesa universale, e l'Ordinario del luogo per i fedeli a lui sottoposti nelle materie non riservate alla Santa Sede. La Penitenzieria Apostolica è il Dicastero della Curia Romana la cui competenza si riferisce alle materie che concernono il foro interno. La Penitenzieria però non è un “tribunale” nel senso etimologico del termine, come per esempio la Rota Romana o la Segnatura Apostolica, perché la sua attività “giurisdizionale” non ha carattere contenzioso, bensì volontario, e non in maniera pubblica ma, appunto, in foro interno.

L'origine della nozione di Foro interno e la sua distinzione da quello di Foro esterno ha comportato un processo lungo nel corso della storia del diritto. Il Codice del 1917 assimilava il concetto di Foro interno di valenza giuridica con quello di “Foro della coscienza”, che ha dimensione morale, generando non poche confusioni: *alia est fori externi alia fori interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extrasacramentalis* (cfr. can. 196 del CJC 1917). Detta equiparazione ha creato una confusione tra ordine giuridico, morale e sacramentale. Tale assimilazione e quindi confusione viene poi superata nel Codice del 1983 dove il can. 130 chiarisce che si tratta di un'unica potestà di giurisdizione nella Chiesa, che è esercitata generalmente nel Foro esterno, ma alle volte anche nel Foro interno: «*La potestà di governo di per se è esercitata nel Foro esterno, talvolta tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo*

foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati». Il can. 130 del CIC definisce il Foro esterno come l'ambito proprio della *potestas regiminis* ammettendo che si possono verificare concrete circostanze contemplate dal diritto dove la suddetta tale *potestas* può essere esercitata nel Foro interno sacramentale o extra-sacramentale. Una simile descrizione per le Chiese Orientali troviamo nel cal. 980, § 2 CCEO.

Principali caratteristiche del Foro interno

Iniziativa del fedele. La giurisdizione nel Foro interno viene configurata dall'ordinamento canonico come paradigma di **giurisdizione volontaria, non contenziosa: solo il fedele interessato è in grado di far scattare la giurisdizione di Foro interno, evidentemente perché solo lui è in grado di mostrare la verità dei fatti accaduti.**

Disposizione giuridica occulta. L'atto che viene richiesto all'autorità è un atto di **giurisdizione occulto**, derivante tanto dalla natura segreta dei fatti su cui poggia, quanto dal modo riservato con cui è stata attivata la giurisdizione da parte dell'interessato. Non si tratta di due diversi tipi di giurisdizione, come lasciava supporre il Codice del 1917, bensì dell'unica potestà di giurisdizione, che agisce efficacemente ma senza pubblicità.

Misura giuridica remissiva. La giurisdizione nel Foro interno ha **necessariamente natura remissiva, di perdono.** Non è dato imporre atti giuridici di sottomissione nel solo Foro interno: tutti i comandi giurisdizionali di autorità sono di foro esterno, e quindi possono essere oggetto di ricorso amministrativo. **Esercitare la giurisdizione in Foro interno non è una sorta di “optional” nelle mani dell'autorità ecclesiastica per sottrarsi alle regole stabilite per l'esercizio della potestà di governo, imponendo, per esempio, a qualcuno un precetto in forma occulta.** Il principio, invece, è proprio l'inverso: l'attuazione della giurisdizione ecclesiastica attraverso il Foro interno viene attivata e “fissata” dal fedele quando in maniera spontanea fa ricorso all'autorità.

La certezza giuridica e la questione della prova. L'atto giurisdizionale di Foro interno risulta giuridicamente efficace e non occorre ripeterlo nel Foro esterno; tuttavia, essendo occulto, pone un problema di sicurezza giuridica e di pubblicità, relativo in sostanza all'aspetto probatorio. Perciò, per prevenire l'eventuale pubblicità successiva di una questione risolta nel Foro interno (non sacramentale), l'esperienza giuridica ha consolidato forme discrete e anonime di poter certificare esternamente se necessario la concessione delle opportune dispense, ecc., come quella indicata nel can. 1082 *CIC*.

Incomunicabilità tra Foro Esterno e Foro Interno. L'incomunicabilità dei due Fori è principio generale dell'ordinamento canonico, a garanzia della libertà e della dignità della persona. Questo principio ha però alcune eccezioni. Una causa iniziata nel Foro esterno non può mai essere portata successivamente nel Foro interno, ad eccezione di alcuni particolari casi previsti dal can. 64 *CIC*. Viceversa, cause poste nel Foro interno possono alle volte trasferirsi all'esterno, con la prova della dispensa, per esempio, oppure perché l'autorità ecclesiastica, per il bene dei fedeli, si vede nella necessità di prevenire lo scandalo e dichiarare pubblicamente una determinata situazione di Foro interno (la sospensione di un prete o la scomunica di una persona, ecc.).

2. Caratteristiche peculiari del Tribunale della Misericordia

La Penitenzieria Apostolica si configura ecclesiasticamente come un Tribunale, poiché in essa si è chiamati a "giudicare" i singoli casi di coscienza. Tuttavia, essa ha specifiche caratteristiche, che ne determinano la differenza rispetto agli altri Tribunali della Chiesa. Tali caratteristiche sinteticamente sono: l'assoluta riservatezza, l'assenza di contenzioso e la celerità.

La riservatezza. La Penitenzieria Apostolica tratta materie di assoluta riservatezza. Svolge le sue funzioni esclusivamente tramite i confessori. Ciò, peraltro, non vieta ad alcun fedele la possibilità di ricorrere alla Penitenzieria direttamente. È comunque preferibile che i ricorsi siano fatti da un sacerdote confessore: ciò

garantisce una maggiore chiarezza ed esattezza dottrinale nell'esposto, l'obiettività e l'imparzialità del giudizio e infine la possibilità di fornire dati psicologici, caratteriali, di condizione sociale, di fama e così via sul conto dell'interessato, che ben difficilmente egli potrebbe dare di se stesso. Parlando di riservatezza, una delle prerogative è quella di tutelare sempre l'anonimato dei penitenti che vengono sottoposti all'esame della Penitenzieria. Qualora il confessore, nel ricorso, accennasse al nome del penitente, il primo compito della Penitenzieria è quello di cancellarne nell'atto. Perciò, nell'esporre i casi, i confessori devono utilizzare sempre nomi fittizi: Tizio, Caio, Sempronio, N.N., X.Y., etc. È bene precisare che i rescritti della Penitenzieria hanno validità soltanto per il foro interno e i confessori sono, di norma, obbligati a distruggerli dopo aver provveduto alla loro esecuzione.

Assenza del contenzioso. In questo Tribunale non c'è conflitto di parti che difendono i propri diritti, né esiste un libello. Nessuno si rivolge a questo Dicastero chiedendo l'infrazione di una pena canonica o l'emissione di un provvedimento disciplinare.

La celerità. Le materie di competenza di questo Tribunale sono di tale importanza per la salvezza delle anime da non consentire ritardi nelle risposte o nelle decisioni.

3. Struttura del Dicastero

Occorre qui premettere, per quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento della Penitenzieria, che da poco tempo è entrato in vigore il suo nuovo Regolamento interno. A tutt'oggi la Penitenzieria è regolata, complessivamente, dalle norme della Costituzione Apostolica *Quae divinitus* di Pio XI, del 25 marzo 1935, ritoccata dopo la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae* del 15 agosto 1967, atteso che la citata *Pastor Bonus* praticamente nulla ha modificato nei confronti delle due precedenti¹.

¹ Si noti che la *Quae divinitus* è stata confermata esplicitamente nella Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis* del 22 febbraio 1996, che regola la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Sommo Pontefice.

A capo della Penitenzieria Apostolica vi è il Cardinale Penitenziere Maggiore, che assomma in sé tutte le facoltà del Dicastero. Queste facoltà difficilmente possono essere elencate, essendo impossibile catalogare tutti i casi di coscienza che si possono presentare. Quindi, per salvaguardare e dare certezza giuridica a proposito delle facoltà inerenti alla Penitenzieria, Papa Benedetto XVI, all’inizio del suo pontificato, confermò in maniera specifica e dispose che “La Penitenzieria Apostolica, per poter eseguire i suoi compiti nel Foro interno, possiede tutte le necessarie autorizzazioni, tranne unicamente quelle che il Santo Padre abbia espressamente intimato al Cardinale Penitenziere di voler riservare a se stesso”². Di conseguenza, la Penitenzieria può fare nel foro interno tutto ciò che gli altri uffici della Curia Romana trattano nel foro esterno. Se la soluzione dei problemi supera le abituali facoltà, la Penitenzieria agisce *ex Audientia SS.mi*, cioè dopo aver trattato il caso con il Santo Padre e aver ricevuto da lui la necessaria autorizzazione. Queste disposizioni sono state confermate dal Santo Padre Francesco.

Il Cardinale Penitenziere è di tanto in tanto ricevuto in Udienza dal Santo Padre e riferisce sul lavoro svolto dal Dicastero e sul suo andamento.

Il Cardinale Penitenziere Maggiore concede inoltre la nomina e le facoltà ai Penitenzieri Minori delle Basiliche Papali dell’Urbe, dopo che questi hanno superato l’esame stabilito dalle norme pontificie relative al loro ruolo. Concede anche le dovute facoltà ai Confessori proposti come supplenti dei Penitenzieri Minori.

Un altro compito del Cardinale Penitenziere Maggiore è quello di firmare i documenti pubblici del Dicastero, i Rescritti e le Lettere di maggiore importanza, sia per la materia che per il destinatario, come ad esempio i Decreti Generali, i Decreti di Indulgenze e i Rescritti che danno soluzione definitiva ai casi di Foro interno.

² Rescritto *ex Audientia SS.mi* del 16 giugno 2005.

Ricordo qui che il Cardinale Penitenziere Maggiore, proprio a motivo della natura della sua attività per il bene delle anime, rimane in carica con il suo Dicastero anche durante la Sede Apostolica Vacante: infatti, anche la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, nell'articolo 6, rinnova tale norma, stabilita la prima volta nel Concilio di Vienna (1311-1312). L'Ufficio della Penitenzieria ha la via per comunicare riservatamente con il suo Capo, quando questi è chiuso in Conclave.

Segue, nell'ordine, il Reggente, che è un Prelato Superiore. Come appunto indica il nome, è colui che “regge” la Penitenzieria e ha la responsabilità diretta del buon andamento del Dicastero. Egli organizza e dirige il normale svolgimento del lavoro d'ufficio. È presente quotidianamente in Ufficio e in assenza del Penitenziere Maggiore lo sostituisce. Esercita, inoltre, altre facoltà che sono a lui delegate dal Penitenziere Maggiore. Egli deve essere particolarmente competente in teologia morale e in diritto canonico.

Vi è poi il Consiglio del Cardinale Penitenziere (chiamato “Segnatura della Penitenzieria Apostolica”), composto dallo stesso Reggente e da altri cinque Prelati. Essi sono: il Teologo, che per consuetudine, fin dalla riforma di San Pio V, è stato sempre scelto tra i membri della Compagnia di Gesù³, il Canonista e tre altri Consiglieri, esperti in Diritto Canonico e in Teologia Morale⁴. Essi partecipano della potestà di giurisdizione nel Foro interno.

Gli Officiali di questo Dicastero sono sacerdoti che partecipano alle riunioni quotidiane (“congresso”) presiedute dal Reggente per lo studio dei casi. Le soluzioni emerse nel Congresso vengono sottoposte alla decisione del Cardinale Penitenziere Maggiore.

³ Anche nel periodo in cui la Compagnia di Gesù era soppressa i Teologi furono scelti sempre tra sacerdoti ex Gesuiti.

⁴ Sono chiamati “Consiglieri” dal 1969 in sostituzione degli antichi titoli che avevano avuto fino allora tre dei cinque Prelati: “Datario”, “Sigillatore” e “Correttore”, titoli non corrispondenti più a compiti specifici. Il titolo di “Consigliere” si armonizzava meglio con quanto era detto al N. 111 della *Regimini Ecclesiae* del 15 agosto 1967: “Sacrae Paenitentiariae Apostolicae praeficitur Cardinalis Paenitentiarius Maior, qui adiuvatur a Regente aliisque Praelatis qui eiusdem Paenitentiarum Maioris Consilium efficiunt”.

4. Competenze del Dicastero

Le competenze della Penitenzieria Apostolica vengono descritti negli **Articoli 117-120 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, promulgata da Giovanni Paolo II nel 1988.** Gli articoli 117 e 118 precisano le materie sulle quali si estende la sua competenza, ovvero tutto ciò che attiene al foro interno, sacramentale e non sacramentale. **La Penitenzieria Apostolica, infatti, elargisce nel foro interno grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, sanazioni e condonazioni. Esamina, altresì, e risolve i casi di coscienza che gli vengono sottoposti.** L'espressione **“casi di coscienza”** comprende una varietà difficilmente definibile di problemi. In questa vastissima gamma, appartiene alla Penitenzieria dirimere, con autorità pontificia, i casi individuali concreti, mentre la soluzione dei problemi *sub specie universalitatis* appartiene alla Congregazione per la Dottrina della Fede (quando si tratta specialmente di quesiti propriamente dottrinali). Non è compito della Penitenzieria Apostolica svolgere il ruolo di un professore di Teologia Morale o di Diritto Canonico, anche se, nel rispondere ai casi concreti, non manca di offrire indicazioni ed orientamenti autoritativi. Le risposte date dalla Penitenzieria, perciò, hanno valore autoritativo – a seconda dei casi, precettivo o liberatorio – solo per i casi concreti e le circostanze reali che sono stati sottoposti al suo esame, non invece per gli altri casi. È evidente, tuttavia, che gli orientamenti dottrinali e disciplinari, inclusi nelle soluzioni stesse, possono essere applicati dal sacerdote che ha presentato il ricorso, come criterio prudenziale, anche in un ambito più ampio. In nessun caso è permesso divulgare queste risposte.

Alla Penitenzieria è demandata, inoltre, in virtù dell'art. 119 della riferita Costituzione Apostolica, la competenza sopra i Penitenzieri delle Basiliche Papali dell'Urbe, chiamati Penitenzieri minori.

Ad essa, infine, è affidato – in virtù dell'art. 120 della medesima Costituzione – tutto ciò che concerne **la concessione e l'uso delle Indulgenze**, salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fede su ciò che attiene alla dottrina dogmatica in materia.

5. Materie più frequenti di competenza del Dicastero

5.1. Censure riservate

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 menziona cinque delitti che vengono puniti con la pena della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. La scomunica *latae sententiae* è un tipo di pena nella quale s'incorre automaticamente per il solo fatto di commettere certi delitti (*ipso facto*), senza che sia necessario imporla tramite un processo canonico o un decreto. Ricordiamo che alcune censure possono essere rimesse dalla Autorità ordinaria diocesana o dai Superiori religiosi maggiori per i loro sudditi. I cinque delitti menzionati nel Codice vigente, per i quali si incorre *ipso facto* nella summenzionata censura riservata alla Santa Sede sono i seguenti:

- **La profanazione delle Sacre Specie eucaristiche (cf can. 1382 *CIC*);**
- **La violazione diretta del sigillo sacramentale (cf can. 1386 § 1 *CIC*);**
- **L'assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (cf can. 1384 *CIC*);**
- **L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice (cf can. 1370 § 1 *CIC*);**
- **La consacrazione di un Vescovo senza mandato pontificio (cf can. 1387 *CIC*);**

Recentemente nella normativa canonica è stato introdotto un nuovo delitto e cioè l'attentata ordinazione sacra di una donna, punibile con scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica (SST, Art. 5, n. 1).

Possiamo ora considerare sommariamente dette figure particolari di delitti, senza scendere nella precisazione delle fattispecie, accomunati dalla pena della scomunica che se non sono stati oggetto di una sentenza giudiziaria o di una dichiarazione, vengono trattati in foro interno proprio dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica.

5.1.1. Profanazione delle Sacre Specie

La profanazione delle Sacre Specie è un delitto gravissimo col quale si offende direttamente Dio, Sommo Bene, degno di essere amato sopra ogni cosa. Consiste nella ritenzione indebita delle specie eucaristiche con fini sacrileghi, superstiziosi od osceni o, più in genere, in qualsiasi azione volontaria di grave disprezzo verso il Santissimo Sacramento, sia individualmente sia in presenza di altre persone. Molte profanazioni vengono commesse durante riti satanici.

Per commettere il delitto di profanazione delle Sacre Specie bisogna avere un *animus profanandi*, cioè una vera intenzione sacrilega.

A tal riguardo il can. 1367 (cfr. can. 1442 CCEO che prevede la punizione di scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione) stabilisce che chi getta le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre “ipso facto” nella scomunica *latae sententiae*. Trattandosi di censura riservata alla Sede Apostolica, essa può pertanto essere rimessa o assolta soltanto dalla Penitenzieria Apostolica nel foro interno e dalla Congregazione per la Dottrina della fede nel foro esterno (Cost. Ap. *Pastor Bonus*, art. 52 e 118), oltrech  da qualsiasi sacerdote in pericolo di morte del reo nel foro interno sacramentale, con l’obbligo del penitente di ricorrere all’autorit  esterna nel caso che guarisca o esca dal pericolo.

5.1.2. Violazione diretta del sigillo sacramentale

La violazione diretta del sigillo sacramentale   un delitto che viene punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (cf can. 1388 § 1 *CIC*). Invece, per la violazione indiretta,   comminata una pena *ferendae sententiae* indeterminata.

Questo   un delitto che pu  essere commesso soltanto da un sacerdote che ha agito come confessore, anche quando eventualmente non abbia dato l’assoluzione sacramentale. Affinch  possa darsi una violazione diretta del sigillo sacramentale,

occorre che il confessore abbia rivelato dolosamente un peccato ascoltato in confessione, nonché l'identità del penitente che ha confessato. Questi due elementi sono fondamentali, perché si verifichi il delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale.

La ragion d'essere della pena di scomunica per questo delitto consiste nel voler tutelare la santità del sacramento della Penitenza o Riconciliazione, unico mezzo attraverso il quale i fedeli ottengono ordinariamente il perdono dei loro peccati. Se i fedeli non avessero la garanzia del segreto delle loro confessioni, probabilmente non si accosterebbero a questo sacramento.

L'inviolabilità del sigillo sacramentale non ammette eccezioni né dispense. Anche dopo la morte del penitente, il confessore sarebbe comunque tenuto ad osservare il sigillo sacramentale.

Secondo il can. 1456 § 1 *CCEO*, il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, n. 1 *CCEO*, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. La violazione diretta del sigillo sacramentale nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, quindi, viene considerata "peccato riservato" alla Sede Apostolica. Nel motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, all'art. 4, n. 5, si parla al riguardo del delitto grave contro la santità del sacramento della Penitenza, riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, naturalmente se il caso è di foro esterno. In foro interno invece è di competenza della Penitenzieria Apostolica.

5.1.3. Assoluzione del complice nel peccato contro la castità

Il delitto di assoluzione del complice è un delitto gravissimo che può essere commesso dal sacerdote che agisce come confessore ed "assolve" un penitente da un peccato contro la castità al quale ambedue hanno partecipato. In questo caso, in realtà, il confessore non assolve validamente, tranne che in pericolo di morte, come prevede il can. 977.

La gravità di questo delitto non è propriamente il peccato contro la castità che il confessore ha commesso con il penitente, bensì il dargli un'assoluzione invalida. Il confessore manca della facoltà per assolvere questo tipo di peccato quando si tratta di un suo complice.

Questa figura delittuosa racchiude tutti i peccati esterni commessi con un complice in materia di castità, anche se il peccato ha avuto luogo prima dell'ordinazione del sacerdote. Purtroppo capita alcune volte che i sacerdoti pensano di poter assolvere quando essi non hanno commesso un "atto coniugale completo".

La Chiesa tutela, per mezzo della pena di scomunica, la santità del sacramento della penitenza e cerca l'effettiva emenda dei colpevoli. Se l'assoluzione del complice in questa materia fosse valida, il peccato si convertirebbe in una *routine*.

Logicamente, per commettere questo delitto, il confessore deve rendersi conto che sta assolvendo una persona da un peccato commesso da entrambi. Se il confessore non riconosce il penitente, non commette questo delitto.

Se il complice non confessa un peccato contro la castità commesso con il confessore, perché già è stato assolto da un altro confessore, neanche in questo caso si configura il delitto. Comunque, sarebbe buona norma non ascoltare la confessione di una persona con cui il sacerdote abbia commesso un peccato contro la castità.

Cosa succede se il confessore ignora che esiste la pena della scomunica nel momento in cui "assolve" il complice da un peccato contro la castità? In questo caso, l'ignoranza non lo esime dalla pena. Tutti i confessori abilitati ad esercitare il ministero della confessione devono conoscere le norme canoniche che riguardano questo sacramento.

Ai sensi del can. 1457 *CCEO*, il sacerdote che ha assolto il complice nel peccato contro la castità sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, n. 2, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. L'esame del caso di questa materia, nel foro esterno (di dominio pubblico) ricade sotto il giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr.

SST, all'art. 4, n. 1), e nel foro interno rimane dell'esclusiva competenza della Penitenzieria Apostolica.

Si tenga presente, sia per la violazione del sigillo sacramentale che per l'assoluzione del complice, il dispositivo del can. 729, nn. 1 e 2 *CCEO*, il quale recita che qualsiasi riserva di assoluzione cessa di aver effetto quando chi si confessa è un malato che non può uscire di casa e quando, a prudente giudizio del confessore, non si può chiedere alla competente Autorità la facoltà di assolvere senza grave disturbo per il penitente o senza pericolo di esporre a violazione il sigillo sacramentale.

Si sottolinea inoltre che l'assoluzione del complice, eccezione fatta per il pericolo di morte, è invalida anche per i fedeli delle Chiese Orientali, in forza del can. 730 *CCEO*.

5.1.4. L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice

La commissione di tale delitto richiede l'uso della violenza fisica con l'intenzione di attentare alla vita e all'integrità della persona del Romano Pontefice.

5.1.5. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio

Consiste nel conferire a un fedele il sacramento del Sacro Ordine, nel grado dell'Episcopato, senza la dovuta autorizzazione pontificia. Lo può commettere soltanto un Vescovo cattolico quando realizza un'Ordinazione Episcopale senza l'autorizzazione del Romano Pontefice. Detta Ordinazione è valida, ma illecita. Colui che conferisce l'Ordine Sacro e chi lo riceve incorrono nella censura di scomunica *latae sententiae*, la cui remissione è riservata alla Penitenzieria Apostolica se si tratta di un caso occulto; se il delitto commesso è di dominio pubblico, detta remissione è di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

5.1.6. Attentata ordinazione di una donna

Nella normativa canonica è stato di recente introdotto un nuovo delitto e cioè l'attentata ordinazione sacra di una donna, punibile con scomunica *latae sententiae*,

riservata alla Sede Apostolica (*SST*, art. 5, n. 1): alla Congregazione per la Dottrina della Fede nel foro esterno e alla Penitenzieria Apostolica nel foro interno. Tale ordinazione non è valida e per la commissione del suddetto delitto viene punito sia il ministro che attenta il conferimento che la donna che tenta di ricevere l'ordine sacro. Se poi colui che attenta il conferimento dell'ordine sacro o la donna che attenta di riceverlo è un fedele soggetto al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, fermo restando il dispositivo del can. 1443 del medesimo Codice, è punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica (cf. *SST*, art. 5, n. 2).

6. Assoluzione dalle censure

Tutti i delitti cui si è fatto riferimento sono evidentemente peccati molto gravi e, per questo motivo, il diritto canonico ha stabilito le pene canoniche più gravi per essi. La pena canonica più grave è la scomunica perché è una pena che proibisce di ricevere i sacramenti o di amministrarli. L'Autorità competente nel foro interno nei casi sopramenzionati è la Penitenzieria Apostolica. Questo Tribunale, per autorità apostolica, concede l'assoluzione in questi casi. Naturalmente se uno di questi delitti diventa di dominio pubblico, allora cade sotto la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Le censure sono considerate pene medicinali in quanto concepite per ottenere l'emenda di colui che ha commesso il delitto. Esse mirano a rompere la contumacia, cioè l'atteggiamento persistente di disobbedienza all'autorità ed alle sue determinazioni, manifestato dall'autore di un delitto. La finalità principale delle pene medicinali è quella di correggere la contumacia e ottenere la conversione del fedele, perciò esse non possono essere imposte per un tempo determinato, né si può lasciare l'assoluzione all'arbitrio del superiore. Una volta cessata la contumacia, l'assoluzione non può essere negata, perché il fedele ha diritto di essere assolto⁵.

⁵ Cf can. 1358 § 1 *CIC*.

Chi può in genere assolvere un fedele dalla pena di scomunica? Può farlo soltanto l'autorità che per legge ecclesiastica ha quella facoltà o chi ha ricevuto la corrispondente delega. Nel caso delle scomuniche riservate alla Sede Apostolica per i delitti sopra accennati, l'autorità competente è la Penitenzieria Apostolica, sempre che si tratti di casi occulti e che la scomunica non sia stata dichiarata in foro esterno.

Quando una censura è stata dichiarata in foro esterno, la Penitenzieria Apostolica non può intervenire: per ottenere l'assoluzione si dovrà quindi ricorrere all'autorità competente.

Come deve agire un confessore dinanzi a un fedele che è incorso in una censura riservata alla Sede Apostolica? Il confessore ha due possibilità innanzi a sé.

La prima possibilità (ordinaria) è spiegare al penitente il suo *status* canonico, istruendolo nell'obbligo di presentare il ricorso per ottenere l'assoluzione della censura. Il penitente può ricorrere egli stesso alla Penitenzieria Apostolica, ma conviene sempre che il confessore stesso si renda disponibile e presenti il ricorso. In questo caso il confessore dovrà fissare col penitente un appuntamento oppure concordare un indirizzo, se il penitente dovesse essere impossibilitato a ripresentarsi di persona, al quale possa essere comunicata la decisione della Penitenzieria. **Nel ricorso – presentato in modo riservato e senza menzionare il nominativo – si espongono bene i fatti accaduti e si chiede l'autorizzazione per poter assolvere il penitente dalla censura incorsa, nonché le indicazioni circa la penitenza da imporre al penitente. Giunta la risposta dalla Penitenzieria, il penitente che si ripresenta dal confessore sarà assolto dalla censura e dai peccati e gli sarà indicata la relativa penitenza.**

La seconda possibilità è la cosiddetta “assoluzione di caso urgente” che, in un certo senso, è la più conveniente per il penitente ben disposto, perché potrà cominciare a ricevere i sacramenti immediatamente. A questa possibilità si ricorre quando per il fedele è veramente difficile restare per diverso tempo in stato di peccato mortale, senza poter ricevere i sacramenti, in attesa che il suo

confessore ottenga il permesso di assolverlo dalla censura incorsa, ed è realmente pentito del delitto che ha commesso; in tale ipotesi il confessore può, **in virtù del c. 1357 CIC**, assolvere il fedele dalla censura e dai suoi peccati chiedendogli di tornare dopo alcune settimane, in una data conveniente per entrambi, per ricevere l'indicazione della penitenza. In questo caso il confessore ha il dovere di ricorrere entro 30 giorni alla Penitenzieria Apostolica per riferire il fatto e chiedere la ratifica della assoluzione data e la penitenza. Questo Tribunale esaminerà il caso, ratificherà l'assoluzione, darà alcune istruzioni in merito e imporrà la penitenza.

Per quanto riguarda le censure da cui sono colpiti i ministri sacri, occorre tener presente il can. 1335 CIC, in virtù del quale si può esercitare il ministero, nonostante la censura, quando questo è necessario per i bisogni spirituali di un fedele che versa in pericolo di morte. Lo stesso canone permette l'esercizio del ministero anche al di fuori del pericolo di morte, quando la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata.

7. Ricorso alla Penitenzieria Apostolica

Il ricorso è una lettera nella quale il confessore, omettendo il nome del penitente e ogni circostanza che lo possa identificare, chiede alla Penitenzieria Apostolica la facoltà di assolvere il reo pentito da una censura, o la ratifica della assoluzione già data al penitente, avvalendosi in questo caso del disposto del can. 1357. In detta lettera il confessore dovrà cercare di esporre obiettivamente ciò che è accaduto, in forma sintetica, facendo però riferimento a tutte le circostanze del delitto, aggravanti o attenuanti che siano (età, posizione, ecc.).

Il ricorso deve essere fatto sempre per lettera. Né il fax, né l'e-mail sono mezzi consentiti, perché, trattandosi di materie di solito protette dal sigillo sacramentale, si ritiene che la lettera garantisca meglio l'inviolabilità del *sigillum*.

Si può scrivere il ricorso a questo Tribunale in qualsiasi lingua corrente, ma, per facilitare il lavoro del personale ed ottenere una risposta più veloce, si consiglia di utilizzare una delle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, polacco o latino.

Per evitare che il Tribunale della Penitenzieria chieda una chiarificazione del caso, nel redigere il ricorso è importante menzionare alcuni dati di seguito elencati.

Nel caso del delitto di profanazione delle Sacre Specie, è necessario riferire nel ricorso:

- Età approssimativa del penitente e la sua salute psichica;
- quando ha commesso il delitto;
- quante volte lo ha commesso;
- in quale modo lo ha commesso;
- quali sono stati i motivi che lo hanno indotto alla profanazione;
- se il delitto è stato commesso da solo o con altre persone;
- se il penitente ha commesso il delitto per istigazione di una setta e se ha rotto i contatti con essa.

Nel caso del delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale bisogna riferire:

- Età approssimativa del penitente;
- quando è stato commesso il delitto;
- quante volte è stato commesso;
- in quali circostanze è stato commesso;
- se è stato compiuto deliberatamente o se, piuttosto, è stato un atto d'imprudenza;
- se sono seguiti danni alla persona del penitente;
- se il penitente è un confessore che abitualmente è prudente in questa materia.

Nel caso del delitto di assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, occorre specificare:

- Età approssimativa del penitente;
- età approssimativa del complice;
- sesso del complice;
- stato del complice: celibe, sposato, religioso o sacerdote;
- quante volte ha avuto luogo l'“assoluzione”;
- quando è stata l'ultima volta che lo ha “assolto”;
- se sono stati interrotti i rapporti peccaminosi con la persona complice;
- se il penitente conduce una vita degna del ministero sacerdotale: celebrazione giornaliera della Santa Messa, preghiera della liturgia delle ore, etc.

L'indicazione di questi dati nel ricorso rende possibile una valutazione più completa del caso sottoposto, è utile per la determinazione della penitenza che verrà imposta al penitente, nonché per stabilire la durata della concessione delle facoltà ministeriali. Questi elementi permettono alla Penitenzieria Apostolica di dare istruzioni realmente utili per il penitente che è stato assolto da una censura.

Come il confessore deve comunicare il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica al penitente assolto dalla censura? **Il modo più adatto è quello di rendere noto il tutto in una successiva confessione. Perciò, è conveniente che il confessore concordi con il penitente una data conveniente per entrambi. Il penitente ha il diritto di non essere riconosciuto e di non essere visto; pertanto, il nuovo incontro con il confessore può aver luogo in un confessionale provvisto di una grata. Il confessore comunicherà al penitente il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica ed il numero di protocollo e distruggerà il relativo documento non appena possibile. È conveniente che il penitente stesso conservi il numero di protocollo per l'eventualità della presentazione di un nuovo ricorso: in tal caso, infatti, il succitato numero dovrà**

essere esplicitamente indicato nell'atto in parola onde questo Tribunale possa facilmente identificare il caso.

8. Irregolarità

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense in casi occulti di irregolarità.

L'irregolarità è il divieto canonico perpetuo che impedisce la lecita ricezione del Sacro Ordine o l'esercizio dell'Ordine già ricevuto, a meno che non si sia ottenuta la dispensa dall'autorità competente. Le irregolarità possono trarre origine dalla commissione di un delitto, tuttavia non sono pene canoniche. Pertanto, un fedele può essere assolto da un delitto che abbia commesso o da tutti i suoi peccati e rimanere nella sua condizione irregolare, finché non ottenga la dispensa. Le irregolarità salvaguardano la riverenza dovuta alla dignità del ministero sacro. Dato che le irregolarità non hanno un carattere penale, il fatto di ignorarle non esime il soggetto da esse (cf can. 1045 *CIC*).

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense dalle irregolarità per ricevere gli Ordini Sacri ed anche per esercitarli una volta ricevuti, quando la causa di esse non sia un fatto di pubblica conoscenza (cf cann. 1041 n. 4; 1044 § 1 n. 3 del *CIC*). Questo Tribunale ha competenza per dispensare nel foro interno dalle irregolarità in cui la dispensa è riservata alla Santa Sede, in particolare quelle provenienti dall'aver commesso o dall'aver cooperato positivamente nel crimine di omicidio o di aborto ottenuto l'effetto (cf. can. 1398 *CIC* e can. 1450 *CCEO*). Alla Santa Sede sono riservate anche quelle irregolarità il cui fatto originante è stato devoluto al foro giudiziario, ma è evidente che in questo caso si tratta di foro esterno e quindi non rientrante nella competenza della Penitenzieria Apostolica.

Sebbene è certo che non tutte le irregolarità sono riservate alla Santa Sede e che in molti casi il Vescovo diocesano ha la facoltà di dispensarle, i fedeli possono comunque scegliere liberamente di ricorrere alla Penitenzieria Apostolica.

Parlando di irregolarità all'esercizio dell'Ordine Sacro, si ricordi il dispositivo del can. 1048 *CIC*: esso permette nei casi urgenti l'esercizio del ministero ai ministri sacri colpiti da irregolarità nei casi occulti quando via sia un pericolo di un grave danno o di infamia; ma la persona irregolare ha il dovere di ricorrere al più presto tramite un confessore, che non dovrà esprimere il nome del penitente. Ciò vale per l'esercizio degli Ordini, non per la ricezione di essi.

Quando un sacerdote coopera in un aborto, a seguito del quale si verifica la morte del feto, oltre ad essere scomunicato *latae sententiae* per tale grave delitto, contrae altresì un'irregolarità ad esercitare gli Ordini Sacri. Egli, per essere assolto dalla censura, dovrà rivolgersi ad un confessore che abbia la facoltà di assolvere i casi di aborto, ad esempio, il canonico penitenziere, il penitenziere diocesano, oppure anche sacerdoti degli Ordini Mendicanti che hanno tale privilegio.

La dispensa da un'irregolarità si chiede tramite una lettera che il confessore o il direttore spirituale di un soggetto irregolare scrive alla Penitenzieria Apostolica. In detta richiesta bisogna omettere evidentemente il nome della persona e i dati che possono identificarla ed esporre chiaramente il fatto che è stato causa dell'irregolarità. Se si tratta di un candidato al Sacro Ordine, il confessore o il direttore spirituale non devono tralasciare il loro giudizio sull'idoneità a ricevere il sacramento. Se si tratta di una persona che è stata già ordinata, è importante fare riferimento alla sua emenda.

La richiesta della dispensa da un'irregolarità, trattandosi di un candidato agli Ordini, di solito viene inviata non prima di un anno dalla data prevista per l'ordinazione, e in essa è importante fare riferimento all'idoneità del candidato. La Penitenzieria Apostolica per prassi esamina le richieste con celerità, in modo che il confessore o il direttore spirituale del candidato abbia a sua disposizione, nel più breve tempo possibile, la relativa risposta.

9. Altre situazioni che ricadono nell'ambito del foro interno

Si può ricorrere al foro interno non solo per i peccati, le censure e le irregolarità, ma in genere anche per situazioni occulte, che non conviene rivelare in foro esterno, come per esempio:

- *Dispense o commutazione circa gli oneri sia personali che reali derivanti da Voti, da leggi canoniche, da impegni assunti personalmente* (ad es. l'obbligo della Liturgia delle Ore, i voti privati, quelli pubblici, ma solo in ordine alla convalida non in ordine alla loro dispensa, gli obblighi pecuniari verso la Chiesa; la Chiesa può rinunciare alla soddisfazione di un proprio diritto, ma non dispensare da un obbligo di giustizia che gravi un fedele nei confronti di un terzo).
- **Convalide o sanazioni di atti nulli ma sanabili, sempreché la causa della nullità sia occulta:** ad es. sanazione di voti religiosi nulli per circostanze note solo al soggetto interessato; sanazione in radice del matrimonio, quando sia conveniente farla nel foro interno, ad es. quando la nullità di esso sia nota ad una sola delle parti e la rivelazione della nullità potrebbe causare gravi danni. È evidente che la sanazione non può convalidare situazioni di nullità derivanti dalla nullità di un sacramento, salva l'ipotesi già fatta del matrimonio. Ma si può ricorrere in foro interno alla Penitenzieria, in casi occulti, per un giudizio sulla validità o meno del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine Sacro, sia che il dubbio verta sulle condizioni soggettive (intenzione, libera volontà), sia che verta sul rito sacramentale (materia e forma), quando il motivo della nullità o presunta nullità è noto solo al soggetto del sacramento, al ministro di esso o ad altra persona (per es. un cerimoniere che non può rivelare, almeno *hinc et nunc*, i fatti senza creare scandalo o gravi inconvenienti). In questi casi due sono le possibili soluzioni: la risposta o chiarisce che si tratta di dubbi infondati; oppure, se si tratta di

casi certi di nullità o di dubbi fondati, autorizza la rinnovazione del rito sacramentale, o *absolute* o *sub conditione*.

- ***Dispense o riduzione o commutazioni di oneri di SS. Messe*** (cf cann. 945-958 *CIC* e 717 *CCEO*) che gravano sulle persone fisiche e che potrebbero pregiudicare la buona fama di una persona. Se invece si tratta di oneri gravanti su enti morali (Curie diocesane, Seminari, Famiglie religiose, ecc.) bisogna rivolgersi alla Congregazione per il Clero.

Pertanto un sacerdote che si dovesse trovare impossibilitato a celebrare, personalmente o per mezzo di un altro, le SS. Messe che gli sono state affidate, può richiedere alla Penitenzieria, tramite il proprio confessore, che gli venga concessa una riduzione. In tale ricorso il confessore, omettendo il nome del sacerdote penitente, dovrà indicare:

- il numero di Messe che non sono state applicate;
- l'età approssimativa del sacerdote;
- il motivo per il quale lo stesso non le ha applicate e come ha utilizzato il denaro ricevuto per esse;
- lo stato della sua salute e il numero di Messe che potrebbe applicare personalmente o incaricando altri sacerdoti.

La Penitenzieria Apostolica, dopo aver valutato tutte le informazioni contenute nel ricorso, procederà alla riduzione della quantità di Messe che non sono state applicate dal sacerdote penitente, imponendo l'obbligo di celebrare o di far celebrare un numero minore di esse e, per il resto, si provvederà tramite il "tesoro della Chiesa".

- ***L'esame di questioni di materia morale e giuridica. In foro interno, con ricorso alla Penitenzieria***, possono risolversi anche dubbi in materia morale o giuridica, quando si tratta di circostanze occulte e di fatti concreti individuali: per esempio, se un determinato soggetto è idoneo o non idoneo al

matrimonio; se un determinato procedimento biologico è semplicemente terapeutico o contraccettivo o abortivo; se una determinata cooperazione al male sia diretta o non diretta, necessaria o non necessaria, e così via. Si ribadisce che il ricorso in Foro interno è mezzo idoneo per casi concreti, individuali e occulti; quando i problemi vertono su casi pubblici il ricorso deve essere fatto in Foro esterno, in concreto non alla Penitenzieria Apostolica ma ad altro Dicastero della Santa Sede (la Congregazione per la Dottrina della Fede; la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, ecc). Tipica occasione in cui conviene il ricorso in Foro interno per dubbi di questo genere è quella data da problemi posti a un sacerdote confessore dal penitente, quando o per mancanza di persone esperte nel luogo o per esigenza di cautela per il rispetto del sigillo sacramentale, non è possibile proporre i quesiti a persona dell'ambiente.

9. Indulgenze

Alla Penitenzieria è affidato anche tutto ciò che riguarda la concessione e l'uso delle Indulgenze, salva sempre la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che attiene la dottrina dogmatica circa le Indulgenze stesse.

Il Santo Paolo VI, con la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* del 1° gennaio 1967, ha promosso, conformemente alle indicazioni espresse dalle Conferenze Episcopali e dalla stessa Penitenzieria Apostolica nel Concilio Ecumenico Vaticano II, una profonda riforma della disciplina delle Indulgenze, senza però mutare alcunché dei loro fondamenti teologici. La riforma si propone la finalità di favorire maggiormente nei fedeli il senso della partecipazione alla Comunione dei Santi, il fervore della carità (specialmente verso i fedeli defunti), lo spirito di preghiera, di rinascita e di sacrificio. I punti più evidenti della riforma paolina sono i seguenti:

- l'Indulgenza Plenaria si può ottenere una sola volta al giorno, eccettuato il caso di un fedele che l'ottenga nuovamente nello stesso giorno *in articulo mortis*;
 - è stata abolita la misura in anni e giorni dell'Indulgenza Parziale stabilendo, in suo luogo, che il dono della Chiesa (cioè l'Indulgenza), è proporzionato al valore spirituale espiativo dell'azione compiuta dal fedele;
 - è stata abolita la nomenclatura "Indulgenze personali", "reali" e "locali", per indicare con chiarezza che il dono dell'Indulgenza è dato, per l'azione del fedele, anche quando sia connesso ad un luogo pio o ad un oggetto di devozione;
 - i Vescovi diocesani - e le Autorità ecclesiastiche ad essi equiparate dal diritto - possono concedere Indulgenze parziali in favore dei loro sudditi.
- Per quanto riguarda le concessioni di Indulgenze Plenarie, occorre rivolgersi alla Penitenzieria. Il Romano Pontefice, al quale è stata affidata da Cristo Signore la distribuzione di tutto il tesoro spirituale della Chiesa (cfr. can. 912 *CIC* 1917), ha un potere assoluto sulle Indulgenze, in quanto ha la suprema giurisdizione sulla Chiesa universale; perciò, egli può concedere le Indulgenze con pieno diritto senza ricorrere alla Penitenzieria Apostolica. Inoltre, egli può anche affidare la concessione delle Indulgenze agli altri Dicasteri della Curia Romana, qualora lo ritenesse opportuno. Attualmente - come si è detto sopra - l'uso e la concessione delle Indulgenze sono di competenza della Penitenzieria Apostolica.

Tutte le norme riguardanti la disciplina delle Indulgenze, gli atti di pietà e le preghiere indulgenziati dalla Chiesa, unitamente all'accennata Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*, sono raccolti nell'*Enchiridion indulgentiarum*, testo ufficiale della Chiesa, edito più volte a partire dal 1968 e tradotto in italiano, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco e olandese, a cura delle varie Conferenze Episcopali.

In detto *Enchiridion*, al n. 1 delle *Normae de Indulgentiis*, troviamo la definizione di Indulgenza: «**L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto ed a determinate condizioni, ottiene ad opera della Chiesa, che, come ministra della redenzione, dispensa e applica con autorità il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi**» (cf can. 992 *CIC*).

L'indulgenza è distinta in **plenaria e parziale**. Infatti il n. 2 delle *Normae* recita: «L'indulgenza è parziale o plenaria, secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati» (cf can. 993 *CIC*). L'indulgenza plenaria, quindi, rimette tutta la pena temporale dovuta per i peccati già cancellati quanto alla colpa e alla pena eterna; parziale invece è quella che rimette solo una parte di tale pena.

Per acquisire le indulgenze, è necessario **essere battezzati, non essere colpiti da scomunica ed essere in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte**. Inoltre, il fedele deve avere almeno l'intenzione generale di acquistarle e adempiere le opere prescritte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, secondo il tenore della concessione (can. 966, § 2): «Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia plenarie che parziali, ovvero applicarle ai defunti a modo di suffragio» (*Normae*, n. 3).

Oltre le concessioni del menzionato *Enchiridion indulgentiarum*, che concernono tutti i fedeli, **la Penitenzieria procede a concessioni in favore di gruppi particolari di fedeli**. Infatti Vescovi, Superiori religiosi, parroci, rettori di santuari, moderatori di pie associazioni o movimenti sono soliti implorare dal Santo Padre il dono delle Indulgenze, spesso tramite i buoni uffici delle Rappresentanze Pontificie.

Le occasioni per chiedere Indulgenze Plenarie sono tante: una celebrazione giubilare (a livello nazionale, eparchiale, diocesano o parrocchiale); l'erezione di una Chiesa particolare (ad esempio: il 25°, il 50° o il primo Centenario di una diocesi) o di un Istituto di vita consacrata o di vita apostolica, di una parrocchia, di un santuario (diocesano, nazionale o internazionale), di una provincia o casa

religiosa, di una pia associazione; la dedicazione di un luogo sacro; la benedizione di Scale o Porte sante; l'incoronazione dell'immagine della Beata Vergine; uno speciale tempo di preghiera e di penitenza (Anno Missionario o Mariano, Novena, Triduo o giornata); un pellegrinaggio comunitario; l'Indulgenza della Porziuncula o la festa titolare per chiese non parrocchiali; ricorrenze di nascite su questa terra e nascite al cielo di celebri Santi Protettori, ecc.

La Penitenzieria è sempre lieta di rispondere, nel rispetto dell'attuale prassi, a tutte le domande, poiché l'uso secondo il *sensus Ecclesiae* delle Indulgenze stimola i fedeli al fervore della carità, quindi alla degna ricezione dei sacramenti e alle opere di misericordia e penitenza. Inoltre è un mirabile segno di comunione ecclesiale.

Prima di inoltrare la supplica, quando essa non sia personalmente rivolta dall'Ordinario diocesano o eparchiale o dal Superiore religioso competente ad uso esclusivo dei suoi sudditi, è utile verificare che ci sia la necessaria commendatizia dall'Eparca o Vescovo locale. La Penitenzieria, in ogni caso, gradisce il parere del Rappresentante Pontificio in proposito. Pertanto, è auspicabile che le richieste vengano presentate tramite le Rappresentanze Pontificie. Singoli Vescovi possono comunque liberamente rivolgersi direttamente alla Penitenzieria oppure avallare le richieste preparate dai singoli interessati, loro sudditi.

Il rescritto della Penitenzieria contiene una prima parte, quella espositiva, breve ma densa di contenuto spirituale e storico, e una seconda parte, quella dispositiva, che, a seconda dei casi, limita la concessione al solo tempo della ricorrenza o ad un periodo di alcuni anni (ad esempio *ad septennium*), oppure ne stabilisce la durata perpetua (*in perpetuum*).

Si rammenta che le concessioni delle Indulgenze sono elargite gratuitamente.

Conclusione

Presentando la Penitenzieria Apostolica con le sue competenze, la struttura e il *modus operandi*, si è cercato di far conoscere più da vicino l'immagine specifica del Dicastero più antico della Curia Romana, che è quella di un Tribunale di misericordia al servizio della vita della Chiesa. Tutti coloro ai quali è o verrà affidato il ministero sacerdotale non trascurino mai il sacramento della Penitenza, strumento della Divina Misericordia e linfa della missione evangelizzatrice della Chiesa. Pertanto, concludendo, esorto ciascuno di Voi qui presenti: ricordiamoci sempre che l'atteggiamento che ci dovrebbe caratterizzare ogni volta che entriamo nel confessionale è quello ribadito da papa Francesco nella sua Omelia a Santa Marta del 27 febbraio 2017: «Il confessore dovrebbe assumere lo stesso atteggiamento del Signore che “non minaccia, ma chiama con dolcezza, dando fiducia” per invitare al “cambiamento della nostra vita”»

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO. – **Sul foro interno:** K. NYKIEL, *Foro interno*, in K. Nykiel et Alii (Edd.), *Peccato-Misericordia-Riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale*, Libreria Editrice Vaticana 2016, pp. 185-189. ID., *Il Sigillo Confessionale in prospettiva canonica*, in K. Nykiel et Alii (Edd.), *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, Libreria Editrice Vaticana 2015, pp. 39-54. – **Sulle competenze della Penitenzieria Apostolica:** K. NYKIEL, *Il Foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. Papale (= Quaderni di Ius Missionale 7), Urbaniana University Press 2016, pp. 33-56. – **Sulle indulgenze:** K. NYKIEL, *Indulgences. Their meaning and ongoing actuality*, in «Commentarium pro religiosis et missionariis», 97 (2016), pp. 197-212; ID., *Las indulgencias: significado y actualidad para la vida de la Iglesia*, in «Prawo Kanoniczne», 59/3 (2016), pp. 52-72; ID., *Il Sacramento della Misericordia. Accogliere con l'amore di Dio*, Libreria Editrice Vaticana 2019.